

Domanda di definizione agevolata della lite fiscale pendente

(art.6 D.L. 23/10/2018 n. 119)

Il seguente modulo è utilizzabile per la definizione di un solo atto impugnato. Nel caso di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare per ciascun atto di cui si chiede la definizione una domanda separata. Ciascuna domanda di definizione deve essere presentata, unitamente alla copia della ricevuta del versamento, entro e non oltre il **31/05/2019**. Entro la stessa data dovrà essere effettuato il pagamento delle somme dovute.

Il sottoscritto:

Cognome _____ Nome _____
nato a _____ il _____
residente _____ via _____ n. _____
codice fiscale _____ telefono _____
Indirizzo e – mail _____
Indirizzo di posta elettronica certificata PEC _____

in proprio

Oppure

In qualità di

erede di _____

altro _____

legale rappresentante della ditta:

Denominazione _____
Con sede legale a _____
via _____ n. _____
codice fiscale _____
Indirizzo di posta elettronica certificata PEC _____

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 23/10/2018 n. 119 la definizione agevolata delle controversie tributarie comunali pendenti avanti alla giurisdizione tributaria e relative alla impugnazione del seguente atto impositivo *:

ICI IMU TARSU TARES TARI n. _____ del _____

Dichiara altresì:

- che la controversia è definibile ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018**;
- che l'importo complessivo dovuto*** è pari a _____ euro, al netto dell'importo eventualmente versato in pendenza di giudizio pari a _____ euro;
- di aver versato in data _____, l'importo dovuto sopra indicato in rata unica (in caso di importo inferiore a € 1.000,00) oppure la prima rata dell'importo complessivo dovuto pari a € _____;
- di impegnarsi a pagare le rate previste entro i termini fissati rispettivamente al 31/08, 30/11, 28/02/ e 31/05 di ciascun anno.

N.B. E' necessario allegare alla presente domanda anche la copia della ricevuta di pagamento della rata unica o della prima rata.

Dichiaro di aver preso visione di quanto contenuto nell'informativa privacy e riconosco che il trattamento dei miei dati personali è effettuato per dare esecuzione ad adempimenti di natura amministrativa e fiscale necessari per assolvere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso dall'esercizio di pubblici poteri (art.6 comma 1 lettere c) ed e) GDPR)..

data _____

Firma _____

La presente domanda di definizione potrà essere presentata:

- all'ufficio protocollo del Comune di Olbia – Via Garibaldi 49 – 07026 Olbia
- spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Olbia – Ufficio Tributi, Via Dante n.1 – 07026 Olbia
- tramite PEC: comune.olbia@actaliscertymail.it

per effettuare il versamento (ICI, IMU, TARES, TARI) il richiedente dovrà utilizzare il **modello F24** compilando con i relativi codici di tributo, la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali. Il versamento della TARSU deve essere effettuato tramite bonifico c/c postale intestato a Comune di Olbia Violazione TARSU SIN utilizzando il seguente IBAN IT38B0760117200000005265296.

* ai sensi dell'art.6, comma 8, del decreto legge 23/10/2018, n. 119 entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente da imposta bollo. **Per controversie autonoma si intende quella relativa a ciascun atto.**

**comma 4 dell'art.6 del decreto legge 119/2018 sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto (24/10/2018) e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con sentenza definitiva

*** l'importo dovuto è costituito dal tributo, nella misura di seguito indicata, senza l'applicazione di sanzioni e interessi:

- il cento per cento del tributo se il comune è risultato vincitore nell'ultima o nell'unica pronuncia depositata al 24/10/2019;
- il cento per cento del tributo se al 24/10/2018 il contribuente ha notificato il ricorso ma non ha provveduto alla costituzione in giudizio;
- il novanta per cento del tributo, in caso di ricorso pendente in primo grado;
- il quaranta per cento del tributo, in caso di soccombenza del Comune in primo grado;
- il quindici per cento del tributo, in caso di soccombenza del comune in secondo grado;
- il cinque per cento del tributo, in caso di ricorso pendente davanti alla Corte di Cassazione per il quale il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;